Comune di Gorgoglione

Provincia di Matera

Allegato 1 **PIAO 2025/2027**

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2025-2027

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione è introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 6 del d.l. n. 80/2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge n. 113/2021 quale nuovo strumento di pianificazione e programmazione.

Il "Regolamento recante l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione", di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 30 giugno 2022, rappresenta il provvedimento attuativo delle nuove disposizioni normative.

La programmazione dei fabbisogni di personale si pone quale elemento centrale del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), per quanto previsto dall'art. 6 del DL 80/2021, nell'ambito delle strategie di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo.

In tale ottica la definizione del fabbisogno di personale è lo strumento che coniuga organicamente esigenze di funzionalità dei servizi, obiettivi programmatici e gestionali e professionalità necessarie.

Nello stesso contesto si inseriscono i contenuti del CCNL del personale del Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 16 novembre 2022, in relazione al nuovo sistema di classificazione professionale, e le "Linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche" che si configurano quali strumenti del processo di rinnovamento dei sistemi di amministrazione delle risorse umane.

Il d.lgs. n. 75/2017 ha innovato la disciplina degli strumenti per la programmazione assunzionale delle Amministrazioni pubbliche attraverso le modifiche apportate, in particolare, all'art. 6 del d.lgs. n. 165/2001.

Con Decreto in data 8 maggio 2018, il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione ha definito le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 27 luglio 2018.
Il sistema di regole che condiziona la programmazione assunzionale è attualmente composto dai seguenti limiti:

1. nuovo regime assunzionale di "sostenibilità finanziaria" della spesa di personale (introdotto dall'art. 33 del DL n. 34/2019 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 58/2019 e successivi DPCM 17/03/2020 e Circolare attuativa del 13/05/2020);
2. valore finanziario della dotazione organica quale limite potenziale massimo di spesa (art. 6, comma 3, del D.lgs. n. 165/2001 e Linee di Indirizzo in data 08/05/2018);
3. contenimento delle spese di personale in valore assoluto, ai sensi della Legge 296/2006);
4. contenimento delle spese per lavoro flessibile nei limiti della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art.9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122).

Il DPCM – Dipartimento della Funzione Pubblica - del 17.03.2020 ha definito puntualmente quanto delineato dall'art. 33 del DL n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58/2019. I commi 557, 557-bis e 557-quater, art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 fissano principi e vincoli per la riduzione delle spese di personale (al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali), al fine di garantire il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare, nell'ambito della propria autonomia. Le assunzioni a tempo determinato trovano disciplina all'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 e all'art. 60 del CCNL 16.11.2022.

Rappresentazione della consistenza di personale a tempo indeterminato

al 31 dicembre dell'anno

e dotazione organica dell'ente al 31 dicembre 2024

con relativa spesa di personale

CAT	POSTI COPERTI AL 31 DICEMBRE		COSTO PERSONALE
	FULL TIME	PART TIME	
D	0	0	0
C	1	1	46.349,67
B	2	3	82.517,69
A			
TOTALI	3	4	7

CAPACITA' ASSUNZIONALI

Ai sensi del D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: "*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*" che , con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la sogliadi spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006.

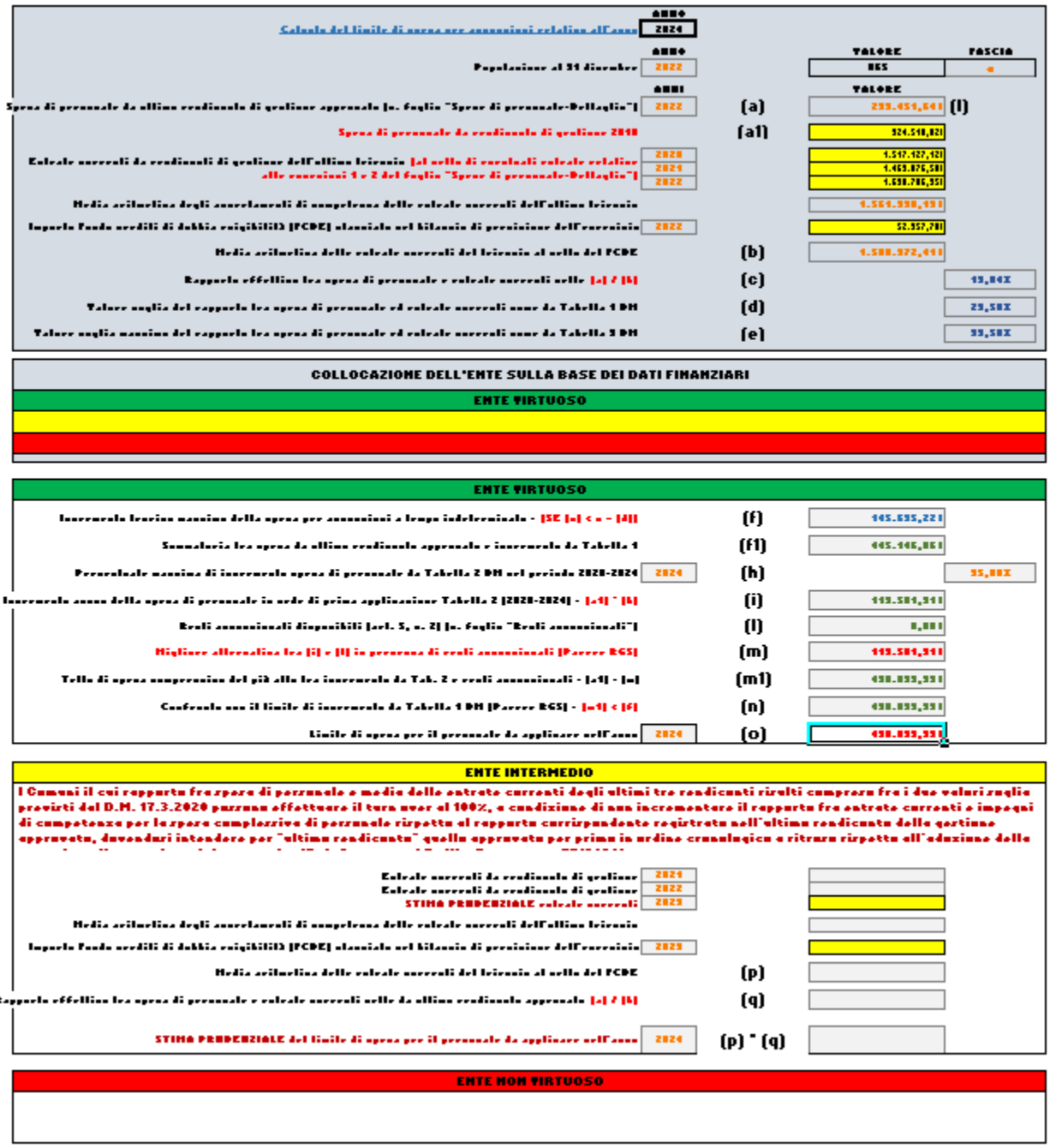

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA DELLE RISORSE UMANE SULLA BASE DELLE CAPACITÀ ASSUNZIONALI PIANO ASSUNZIONALE A TEMPO INDETERMINATO 2025-2027

CCNL DEL 16.11.2022	**POSTI DA COPRIRE NEL 2025 - 2027**		**COSTO COMPLESSIVO POSTI COPERTI E DA COPRIRE**
	FULL TIME	**PART TIME**	
Area dei funzionari e della elevata qualificazione		**1(*)**	€ 17.157,31
Area degli istruttori	**1(**)**		€ 1.904,19
Area degli operatori esperti	**1 (***)** **1 (****)**		€ 59.629,88
AREA DEGLI OPERATORI			
TOTALI	**3**	**1**	**totale** € 78.691,38

Costo spese nuove assunzioni 2025 - 2027: € 78.691,38
Costo complessivo limite spesa personale 2025 : € 438.099,93

(*) Area dei funzionari e delle elevata qualificazione: profilo funzionario assistente sociale a 18 ore, a carico del bilancio comunale;

(**) Area degli istruttori: assunzione da effettuare tramite progressione verticale;

(***) Area degli operatori esperti: profilo a 36 ore da assegnare all'area "servizi e sportello per il cittadino" , a carico del bilancio comunale;

(****) Area degli operatori esperti: profilo a 36 ore da assegnare all'area "servizi e sportello per il cittadino" , a carico di Fondi Regionali.

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA DELLE RISORSE UMANE

SULLA BASE DELLE CAPACITA' ASSUNZIONALI

PIANO ASSUNZIONALE A TEMPO INDETERMINATO 2025 - 2027

ANNO 2025

CCNL DEL 16.11.2022	**POSTI DA COPRIRE NEL 2025**		**COSTO COMPLESSIVO POSTI COPERTI E DA COPRIRE**
	FULL TIME	**PART TIME**	
Area dei funzionari e della elevata qualificazione		**1(*)**	€ 17.157,31
Area degli istruttori	**1(**)**		€ 1.904,19
Area degli operatori esperti			
AREA DEGLI OPERATORI			
TOTALI	**1**	**1**	**totale** € 19.061,5

(*) Area dei funzionari e delle elevata qualificazione: profilo funzionario assistente sociale a 18 ore, a carico del bilancio comunale;

(**) Area degli istruttori: assunzione da effettuare tramite progressione verticale;

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA DELLE RISORSE UMANE

SULLA BASE DELLE CAPACITA' ASSUNZIONALI

PIANO ASSUNZIONALE A TEMPO INDETERMINATO 2025-2027

ANNO 2026

CCNL DEL 16.11.2022	**POSTI DA COPRIRE NEL 2026**		**COSTO COMPLESSIVO POSTI COPERTI E DA COPRIRE**
	FULL TIME	**PART TIME**	
Area dei funzionari e della elevata qualificazione			
Area degli istruttori			
Area degli operatori esperti	**1 (*)** **1 (**)**		€ 59.629,88
AREA DEGLI OPERATORI			
TOTALI	**2**		**totale** € 59.629,88

(*) Area degli operatori esperti: profilo a 36 ore da assegnare all'area "servizi e sportello per il cittadino" , a carico del bilancio comunale;

(**) Area degli operatori esperti: profilo a 36 ore da assegnare all'area "servizi e sportello per il cittadino" , a carico di Fondi Regionali.

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA DELLE RISORSE UMANE

SULLA BASE DELLE CAPACITA' ASSUNZIONALI

PIANO ASSUNZIONALE A TEMPO INDETERMINATO 2025-2027

ANNO 2027

NON E' PREVISTA ALCUNA ASSUNZIONE

Le modalità di reclutamento

saranno le seguenti in ordine di priorità :

(DA STABILIRE NELLA DELIBERA DI VOLTA IN VOLTA)

1) **MOBILITA' OBBLIGATORIA EX ART 34 BIS D.LGS. 165/2001;**
2) **CONCORSI;**
3) **SCORRIMENTO GRADUATORIA ALL'INTERNO DELL'ENTE;**
4) **SCORRIMENTO GRADUATORIE DA ALTRI ENTI;**
5) **ASMEL;**
6) **MEDIANTE UFFICIO DI COLLOCAMENTO**
7) **ALTRE FORME ASSUNZIONALI.**

Rappresentazione della consistenza di personale a tempo determinato
al 31 dicembre dell'anno 2024
con relativa spesa di personale

CAT	POSTI COPERTI AL 31 DICEMBRE	
	FULL TIME	PART TIME
D		
C		1(*)+1(**)
B		
A		
TOTALI		

(*) € 13.049,71 1 unità assunzioni fondi PNRR
(**) Articoli 23 CCNL e art. 1 comma 557 della legge 311/2004

Programmazione strategica delle risorse umane
sulla base delle risorse
Piano assunzionale a tempo determinato
ANNO 2025

NON E' PREVISTA ALCUNA ASSUNZIONE

Normativa di riferimento

La spesa del lavoro flessibile, ovvero tempo determinato, interinali, collaborazioni, lavoratori socialmente utili ecc. non potrà superare il 100% della spesa impegnata nel 2009, per i gli enti locali in regola con il comma 557 e 562 art. 1 Legge 296/2006 (50% per gli enti non in regola).
Se nel 2009 la spesa impegnata era zero, si può prendere il triennio base 2009-20082007.
In casi estremi di difficoltà per i Comuni molti piccoli si può derogare (vedasi **Corte Dei Conti Sezione Autonomie n. 1/2017**).
I giudici con la deliberazione in esame enunciano un importante principio di diritto, che risolve il contrasto interpretativo sorto tra le varie sezioni in materia di lavoro flessibile relativamente all'individuazione del limite di spesa da utilizzare come riferimento - rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 9, comma 28 del d.l. 78/2010 convertito nella L. 122/2010 - nella specifica ipotesi in cui l'amministrazione locale non abbia effettuato assunzioni di personale con contratto di lavoro determinato nel 2009 e nemmeno nel triennio 2007-2009. Secondo il Collegio, l'Amministrazione può, con provvedimento motivato, individuare un nuovo parametro di riferimento costituito dalla spesa strettamente necessaria per fare fronte ad un servizio essenziale per l'ente, "fermo restando il rispetto dei presupposti stabiliti dall'art 36 commi 2 e ss. del d.lg.s 165/2001, e della normativa contrattuale, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento"; con la stessa deliberazione i giudici dettano un altro principio di diritto che riguarda l'inclusione della spesa per l' integrazione salariale dei lavoratori socialmente utili, nell'ambito delle limitazioni di spesa imposte dal citato art. 9, comma 28 del d.l. 78/2010, "ove sostenuta per acquisire prestazioni da utilizzare nell'organizzazione delle funzioni e dei servizi dell'ente."

DL 78/2010 – art. 9 comma 28

A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non

economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 (aumento al 100% per cento) della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.** Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009.

A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano alle regioni e agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Per le amministrazioni che nell’anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.